

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MERCOLEDÌ, 19 DICEMBRE 2001

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 51

S O M M A R I O

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2001 - N. 26	[1.0.0]	
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale		3
REGOLAMENTO REGIONALE 14 DICEMBRE 2001 - N. 7	[2.3.2]	
Regolamento regionale di esecuzione in materia di tassa automobilistica regionale		6

[BUR2001021]

[1.0.0]

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2001 – N. 26**Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale**IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

(Disposizioni in materia tributaria)

1. Alla legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del Capo II del Titolo I è sostituita dalla seguente:

«Imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Oggetto, soggetto passivo e aliquota dell'imposta)

1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione.

2. L'imposta regionale è dovuta dal concessionario nella misura del cento per cento del canone di cui all'articolo 34, comma 5, nonché all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche.»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta)

1. All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta provvedono gli uffici regionali competenti alla riscossione del canone di concessione.

2. L'imposta è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, e con le medesime modalità.»;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Riscossione coattiva, decadenza e rimborsi)

1. Per la riscossione coattiva dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni ed integrazioni, previa intimazione del pagamento, mediante ordinanza ingiunzione, di quanto dovuto dal soggetto inadempiente a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

2. L'ordinanza ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), costituisce titolo esecutivo e definitivo per l'iscrizione a ruolo, di cui al comma 1.

3. Il termine per l'accertamento dell'imposta dovuta è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo al periodo d'imposta cui si riferisce l'obbligazione.

4. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista per l'interesse legale, a decorrere dalla data dell'indebito pagamento.

5. In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

6. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'importo indebitamente o erroneamente versato da utilizzare per il pagamento dell'imposta dovuta per le successive scadenze, previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria della Regione Lombardia.»;

e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Sanzioni relative all'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato)

1. Per i ritardati od omessi versamenti si applicano le sanzioni tributarie non penali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. In caso di ravvedimento operoso trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).».

2. Alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 19 (Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica) è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Accertamento, liquidazione, riscossione e rimborsi dell'addizionale)

1. All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'addizionale regionale provvedono gli uffici regionali competenti alla riscossione del canone di concessione.

2. L'addizionale di cui all'articolo 1 è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, e con le medesime modalità.

3. In materia di riscossione coattiva, decadenza e rimborsi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni.».

3. Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali), come modificata dall'articolo 1, comma 29, lettera a) della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione, nonché riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali);

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di determinazione dei canoni di concessione, ai sensi degli articoli 34, comma 5, e 89, comma 1, lett. i) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

1. Le autodenunce presentate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate domande di concessione per la derivazione d'acqua sotterranea relativamente all'uso e alla quantità indicati nell'autodenuncia; sono escluse quelle riguardanti gli usi domestici di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché le derivazioni già concesse o in corso di concessione.

2. La Giunta regionale, al fine di regolarizzare sia le derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande in istruttoria per l'utilizzo di acque sotterranee e superficiali, provvede a determinare le procedure istruttorie, le modalità del prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione del bilancio idrico regionale e della compatibilità delle derivazioni;

b) semplificazione delle procedure istruttorie e unificazione delle domande e delle istruttorie per le autorizzazioni alla ricerca di cui all'articolo 95 del r.d. 1775/1933, con quelle per le concessioni di derivazione;

c) definizione di disciplinari-tipo, con specifiche prescrizioni per la salvaguardia ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

3. Ogni pubblicazione prevista dalla normativa vigente è sostituita dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

4. Qualora, a seguito della regolarizzazione, il titolare della derivazione non provveda al pagamento dei canoni richiesti, il sindaco del comune, ove è ubicata la derivazione, provvede ad emettere ordinanza di chiusura, fermo restando l'obbligo di pagamento degli indennizzi per l'utilizzo pregresso.

5. Il canone di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 5, e all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è dovuto per anno solare.

6. Il canone di cui al comma 5 è versato, anticipatamente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

7. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

8. Il rilascio dell'atto di concessione comporta il preventivo pagamento del relativo canone.

9. Ai fini di quanto disposto ai commi 6 e 7, la frazione di mese deve intendersi per intero.

10. Per le concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato effettuato il pagamento, in sede di prima applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il titolare deve, in occasione del pagamento per il rinnovo delle medesime concessioni, provvedere a versare i ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2002.

11. Le cauzioni prestare a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione sono dovute per importi superiori ad € 258,23.

12. Le modalità per la riscossione del canone di concessione sono specificate con provvedimento del direttore generale della competente direzione regionale risorse finanziarie e bilancio.

13. Con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura del canone di cui al comma 5 è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente.»

4. Gli istituti senza scopo di lucro, emanazione di organismi comunitari, operanti nell'ambito di servizi per la pubblica amministrazione sono esenti dal pagamento nonché dagli adempimenti previsti in materia di tributi regionali.

ART. 2

(Modifiche a leggi regionali)

1. Alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 45-bis è aggiunta la seguente lettera c):

«c) cofinanziamento di fondi messi a disposizione da altri soggetti per investimenti in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate.»

2. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2-bis dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Il rimborso ventennale si applica per le quote residue da restituire alla Regione anche ai contributi relativi

alle iniziative "Anziani", "Anziani-Handicappati" e "Mini alloggi per anziani" concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario).

3. Alla legge regionale 27 novembre 1998, n. 25 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 ed al bilancio pluriennale 1998/2000 - V provvedimento) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 14 dell'articolo 2, così come modificato dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 25/2000, le parole «attivati nel sessennio (1994-1999), ma non ancora conclusi e che in quanto tali non possono trovare copertura finanziaria nel periodo 2000-2006» sono sostituite con le parole: «od a controversie insorte nell'ambito di tali attività».

4. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 8 dell'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«8. Sono altresì disposte, nelle forme di cui al comma 7, le variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento delle previsioni e per l'istituzione di nuovi stanziamenti relativi alle contabilità speciali.»

5. Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole «31 gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle parole «30 settembre di ogni anno».

6. Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

«12. Nella determinazione dell'importo massimo degli stanziamenti di pertinenza del gruppo misto si tiene conto delle diverse formazioni politiche che lo compongono. Qualora le formazioni politiche siano rappresentate da un solo consigliere la determinazione di cui al comma 3 fa riferimento ad una qualifica dirigenziale e ad una categoria D1 per il presidente del gruppo e ad una categoria D3 e ad una categoria D1 per ciascun consigliere, escluso il presidente; qualora la formazione politica sia composta da due consiglieri è aggiunta una categoria C ed una categoria B3.»

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente comma 12-bis:

«12-bis. Per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell'importo massimo, di cui al comma 3, fa riferimento ad una qualifica D3.»

7. Alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 (Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:

«2. Il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto non ha diritto alla quota costante mensile di cui alla tabella 1 punto 1, allegata alla presente legge, ma esclusivamente al contributo mensile di cui alla tabella 1, punto 2.»

8. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 7-ter è aggiunto il seguente articolo 7-quater:

«Art. 7-quater

(Cumulo di cariche elettive incompatibili)

1. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui all'articolo 1 non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

2. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di

cui all'articolo 1 non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.».

ART. 3

(Disposizioni in materia di enti fieristici)

1. Gli enti fieristici con sede in Lombardia, proprietari o aventi la disponibilità, a qualunque titolo, di quartieri fieristici e costituiti in forma di fondazione, sono enti privati, possono svolgere attività di impresa in regime di separazione contabile e amministrativa e non sono comunque assoggettati alla disciplina nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità e concorrenza, per la scelta dei propri contraenti a titolo oneroso, nei settori indicati al comma 1 e qualora il valore complessivo stimato dell'appalto risulti pari o superiore a 750 mila euro, IVA esclusa, gli enti procedono a trattative dirette previa pubblicazione di un bando, secondo modalità stabilite con apposite deliberazioni.

3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti procedono a previa pubblicazione di un bando, rendendo noto, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, con un avviso indicativo, il volume globale degli appalti che ogni ente intende affidare nei dodici mesi successivi, per ciascuno dei settori di cui al comma 1.

ART. 4

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«3. Le strutture ospedaliere pubbliche e private sono accreditate, fino al raggiungimento degli indici programmatori definiti dalla normativa nazionale e regionale ad avvenuta approvazione del piano socio sanitario regionale, con provvedimento della Giunta regionale, comunicato alla competente commissione consiliare, entro quindici giorni. La richiesta di accreditamento è inoltrata dal legale rappresentante, con la specifica indicazione delle attività che si intendono rendere quali strutture ospedaliere abilitate ad erogare le prestazioni di ricovero e cura. Le strutture debbono essere regolarmente autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) attuativo dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8, comma 4, dei decreti di riordino, nonché dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali qui di seguito specificati:

a) disporre di servizi diagnostici e di supporto alla degenza adeguati alla complessità della struttura;

b) disporre delle dotazioni tecnologiche necessarie in funzione delle patologie trattate;

c) disporre del personale sanitario, professionale e tecnico commisurato, nel numero e nella qualificazione professionale, alle attività e prestazioni erogate;

d) disporre di un servizio di pronto soccorso classificato secondo la complessità delle prestazioni erogabili, esclusi i servizi specializzati non interessati all'attività di emergenza ed individuato dalla programmazione regionale.

Le strutture pubbliche, regolarmente autorizzate ed in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui sopra sono iscritte di diritto al registro delle strutture accreditate.»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies:

«7-bis. I direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche assicurano il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione sulla base degli obiettivi economico finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico coerenti e conseguenti con il piano strategico e di organizzazione aziendale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

7-ter. Ai fini di cui al comma 7-bis, i direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche sono tenuti a presentare alle

direzioni generali competenti in materia socio-sanitaria, ogni tre mesi, una certificazione della coerenza della complessiva attività gestionale con gli impegni di equilibrio assunti nel bilancio preventivo economico. In caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, i direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche, previa presentazione di un piano di rientro asseverato secondo modalità definite dalla Giunta regionale, adottano le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati.

7-quater. Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli impegni di equilibrio, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione, secondo i limiti e le modalità definiti dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le aziende danno comunicazione alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni.

7-quinquies. Nel caso di accertato grave disavanzo di gestione, o di acclarato non rispetto degli impegni di equilibrio assunti, risultante dalle certificazioni trimestrali di cui al comma 7-ter, la Giunta regionale procede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3-bis, comma 7 dei decreti di riordino e, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 8, dichiara lo stato di dissesto dell'ente.»;

c) all'articolo 14, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma 11-bis:

«11-bis. Le aziende sanitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando i contratti o le convenzioni stipulati sulla base dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)) e dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)), eccetto per singoli acquisti di cui sia dimostrata la convenienza. La Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie al perfezionamento delle procedure di adesione, i presupposti e le condizioni per l'esercizio della facoltà delle aziende sanitarie di non aderire ai contratti o alle convenzioni per singoli acquisti in caso di dimostrata convenienza, nonché le conseguenze amministrative derivanti dall'insosservanza delle disposizioni di cui al presente comma.».

d) all'articolo 15, dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente comma 15-ter:

«15-ter. Al fine di garantire gli attuali livelli di sicurezza igienico sanitaria, le aziende ospedaliere, le ASL e le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private della Regione Lombardia, procedono al trattamento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo secondo le modalità di sicurezza già raggiunte con il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).».

2. L'erogazione dei livelli di assistenza in materia di servizi socio-sanitari integrati è assicurata, per il triennio 2002-2004, mediante le risorse finanziarie complessivamente disponibili a livello regionale quantificate sulla base dell'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.

3. Le aziende sanitarie pubbliche sono tenute, al fine di assumere personale a tempo determinato e indeterminato, a presentare un piano annuale di assunzione da approvarsi da parte della Giunta regionale. È comunque prevista la possibilità di deroga da concedere secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

ART. 5

(Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»)

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 22 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«22. Le funzioni di componente della conferenza regio-

nale delle autonomie locali e funzionali non sono delegabili, fatta eccezione per i componenti previsti dal comma 17, lettere a), b), f), g) e h). La delega è conferita espressamente di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare. I componenti della conferenza decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato elettorale ovvero in caso di cessazione anticipata del medesimo per una delle cause previste dalla vigente normativa. Per i componenti di cui al comma 17 lettere c) d) ed e), ANCI ed UNCEM comunicano i nominativi dei sostituti dei componenti decaduti, individuati ai sensi del comma 21, entro trenta giorni dall'avvenuta vacanza. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente in materia di enti locali, se delegato, provvede all'integrazione della conferenza con proprio decreto.»;

b) dopo il comma 23 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma 23-bis:

«23-bis. Ai componenti della conferenza, o loro delegati, per ogni seduta della conferenza è corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell'ordinamento del personale regionale).»;

c) il comma 27 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«27. La conferenza ha sede presso la Giunta regionale ed è convocata, salvo quanto previsto dal comma 25, dal proprio presidente; è in ogni caso convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. Le modalità di designazione dei componenti di cui al comma 17, lettere c), d) ed e), le maggioranze richieste per la validità delle sedute, le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute, le procedure di funzionamento e l'organizzazione dei lavori della conferenza sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere, altresì, forme semplificate per l'espressione dei pareri di cui al comma 20, anche mediante l'istituzione di articolazioni interne della conferenza con funzioni deliberative. In tal caso il parere espresso dall'articolazione interna s'intende reso, a tutti gli effetti, dalla conferenza.»;

d) dopo il comma 27 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma 27-bis:

«27-bis. Per l'attribuzione delle funzioni deliberative alle articolazioni interne della conferenza eventualmente istituite dal regolamento di cui al comma 27 e per la definizione degli ambiti e dei limiti di esercizio è richiesta l'approvazione della maggioranza dei componenti la conferenza.»;

e) dopo il comma 52 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma 52-bis:

«52-bis. Le risorse a destinazione vincolata, trasferite dallo Stato alla Regione a norma dell'articolo 63 del d.lgs. 112/1998, possono essere erogate tramite contributi in capitale a rimborso senza interessi, al fine di reinvestirle per le stesse finalità. I contributi sono restituiti entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a venti anni. Gli atti di programmazione delle risorse di cui sopra stabiliscono le modalità specifiche di restituzione e le eventuali garanzie, secondo le tipologie degli interventi finanziati. La Giunta regionale istituirà appositi capitoli di entrata e spesa nel bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in cui si prevede l'effettuazione dei rimborsi.».

ART. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 17 dicembre 2001

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/372 del 12 dicembre 2001)

[BUR2001022]

[2.3.2]

REGOLAMENTO REGIONALE 14 DICEMBRE 2001 - N. 7

Regolamento regionale di esecuzione in materia di tassa automobilistica regionale

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

ART. 1

(Oggetto della tassa automobilistica regionale e Tariffario regionale)

1. La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento, di persone fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione Lombardia, per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico.

2. La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico ovvero ai veicoli di cui al successivo articolo 5, in caso di loro utilizzazione su pubblica strada, per ciascun periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nel quale vengono utilizzati.

3. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 94 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esonerazione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, è sufficiente produrre alla competente struttura tributaria regionale idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

4. È istituito il tariffario regionale delle tasse automobilistiche.

5. Entro il mese di novembre di ogni anno, la Struttura regionale preposta comunica il tariffario a tutti i soggetti tenuti ad applicarlo.

ART. 2

(Veicoli esenti, O.N.L.U.S.)

1. È istituito l'albo dei veicoli regionali esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale. L'albo è costituito dai veicoli di cui la Regione risulti intestataria negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico o che comunque siano stati immatricolati a favore dell'Amministrazione Regionale.

2. La Struttura regionale preposta produrrà annualmente, entro il mese di gennaio, l'elenco dei veicoli facenti parte del parco auto regionale, procedendo, trimestralmente, al suo aggiornamento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi dell'art. 21, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per i veicoli dei quali risultino proprietari, i soggetti individuati dall'art. 10 del medesimo decreto.

4. Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma precedente, i soggetti interessati dovranno far pervenire alle regioni copia della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 460/97, (Anagrafe delle ONLUS) ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'art. 10, comma 8, del medesimo decreto nonché copia del certificato di proprietà del veicolo.

ART. 3

(Esenzioni temporanee e agevolazioni per i disabili)

1. È demandata alla Regione la gestione delle esenzioni di cui al d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, agli articoli 50 e 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'art. 30, comma 7, delle leggi 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le domande per la fruizione dei benefici di cui al comma precedente, dovranno essere inoltrate alle strutture decedenti appartenenti all'organizzazione del soggetto di cui all'art. 2, comma 4, della l.r. n. 34/98, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero agli Uffici individuati dall'Amministrazione regionale mediante provvedimento del dirigente la competente Struttura tributaria.

3. La raccolta e gestione delle domande di esenzione e degli elenchi dei veicoli presi in carico dai concessionari sono affidate al soggetto di cui all'art. 2, comma 4, della l.r. n. 34/98 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A far data dal 1° gennaio 2002 termina la gestione tem-

poranea, nelle materie di cui al presente articolo, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 4

(Sistema di riscossione, gestione decentrata)

1. Nel caso di procedure complesse di pagamento delle tasse automobilistiche in cui sono necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della corretta determinazione della tassa automobilistica regionale, la riscossione può essere effettuata soltanto presso operatori professionali individuati dalla Regione, se connessi con l'Archivio Regionale.

2. Le attività di variazione dei dati e rilascio di attestazioni, di variazione dei dati nel ruolo regionale, di assistenza all'utenza, di ricevimento e acquisizione delle pratiche dei rimborsi, di ricevimento e acquisizione delle pratiche di sospensione presentate dai concessionari auto di ricevimento e acquisizione delle domande di esenzione sono decentrate localmente e gestite direttamente dai punti di erogazione del servizio professionale.

ART. 5

(Veicoli storici)

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dell'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento, di soggetti di cui all'articolo 1.

2. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma precedente, si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

ART. 6

(Rinvio a norme legislative dello Stato ed entrata in vigore)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento di esecuzione continuano ad osservarsi le disposizioni normative statali in materia contenute nel d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, nell'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nell'art. 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché nell'art. 61, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in quanto applicabili.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 14 dicembre 2001

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/7290 dell'11 dicembre 2001)